

Regolamento per il rilascio di elenchi di imprese iscritte nel registro delle imprese

approvato con delibera della Giunta camerale n. 100 dd. 20 maggio 2008

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio al pubblico degli elenchi di imprese iscritte nel Registro delle Imprese.

ART. 2 MODALITÀ DI RICHIESTA

Il rilascio degli elenchi avviene a seguito della presentazione dell'apposito modello di richiesta. La richiesta può anche essere inviata per posta elettronica o via fax.

Il modello di richiesta è messo a disposizione dell'utenza sia presso gli sportelli dell'ufficio registro delle imprese sia mediante pubblicazione sito internet dell'ente.

ART. 3 TIPOLOGIE DI ELENCHI DISPONIBILI

Le tipologie di elenchi disponibili, comprese le informazioni in essi contenute, sono indicate nel modello di richiesta.

ART. 4 COSTO DEL SERVIZIO

Gli elenchi di imprese, di regola, vengono rilasciati previa la corresponsione dei diritti di segreteria previsti con apposito Decreto Ministeriale.

Alle pubbliche amministrazioni, per quelle attività estranee alle loro finalità istituzionali, gli elenchi di imprese vengono rilasciati previa la corresponsione di un rimborso spese pari al 50% dei diritti di segreteria previsti dal Decreto Ministeriale stesso.

Alle pubbliche amministrazioni, nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali, gli elenchi di imprese vengono rilasciati gratuitamente.

Agli uffici giudiziari, compatibilmente a quanto previsto dall'art. 8 comma 13 della Legge 580/93, gli elenchi di imprese vengono rilasciati gratuitamente.

ART. 5 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – DEFINIZIONE

Ai fini del presente Regolamento, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e li enti del Servizio sanitario nazionale.

ART. 6 TEMPI E MODALITÀ DI RILASCIO

A seguito della richiesta può essere fornito all'interessato – qualora richiesto - il preventivo della spesa da sostenere, calcolato sulla base del tipo e del numero di nominativi rientranti nell'elenco. Il preventivo di spesa viene fornito gratuitamente.

Avvenuto il pagamento dei diritti di segreteria, l'ufficio provvede ad estrarre l'elenco richiesto.

Il rilascio avviene, di norma, entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento dei diritti di segreteria previsti.

Qualora non sia previsto il pagamento dei diritti di segreteria il rilascio avviene, di norma, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

L'elenco viene prodotto in formato “.csv” o nel diverso formato specificato nel modello di richiesta.

L'elenco viene trasmesso via posta elettronica all'indirizzo specificato nel modello di richiesta o, in alternativa, memorizzato su memorie di massa (penna USB, CD, floppy, ecc.) fornite dal richiedente. Solo su specifica e motivata richiesta, e comunque per un numero di nominativi inferiore a 100 (cento), l'elenco viene stampato su carta.

ART. 7 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione, nelle forme di legge, all'Albo camerale.